

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla «Proposta di regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni)»

(COM(2002) 711 def. — 2002/0296 (CNS))

(2004/C 10/10)

Il Consiglio, in data 14 gennaio 2003, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 308 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di cui sopra.

La sezione specializzata Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in merito, ha approvato il parere sulla base del rapporto introduttivo della relatrice Sánchez Miguel, in data 3 settembre 2003.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 24 settembre 2003, nel corso della 402^a sessione plenaria, con 102 voti favorevoli, 27 contrari e 16 astensioni, il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. La proposta di regolamento presentata dalla Commissione ha lo scopo di procedere alla rifusione in un unico testo del regolamento (CEE) n. 4064/89, delle modifiche apportatevi dall'Atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia e del regolamento (CE) n. 1310/97 che lo modifica. Questa nuova proposta è diretta, da un lato, ad agevolare la migliore comprensione dei testi giuridici da parte di tutti i soggetti interessati dalle concentrazioni di imprese di dimensione europea e, dall'altro, a ottemperare all'obbligo giuridico di revisione delle soglie di fatturato da prendere in considerazione per poter affermare che una concentrazione ha dimensione comunitaria.

1.2. Il Libro verde⁽¹⁾ sulla revisione del regolamento ha presentato gli aspetti di cui si doveva considerare la modifica: il funzionamento delle soglie di fatturato, il criterio sostanziale da applicare nel valutare le concentrazioni, e gli aspetti procedurali. Il CESE ha elaborato un parere sul Libro verde⁽²⁾, nel quale ha preso posizione su ognuno di questi aspetti.

1.3. Nel periodo di vigenza del regolamento, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato diverse sentenze e tale giurisprudenza incide significativamente sull'interpretazione delle norme sulle concentrazioni nonché sulle questioni di competenza giurisdizionale fra gli Stati membri e la Commissione. È per tener conto di questo che si è deciso di estendere la riforma proposta nel Libro verde.

1.4. Il risultato andrà valutato una volta che il nuovo regolamento sarà applicato; da tutte le consultazioni effettuate

dalla Commissione sembra per il momento emergere l'accettazione dell'esigenza di una riforma, in quanto le difficoltà riscontrate riducono l'efficacia della normativa.

1.5. D'altro canto appare essenziale adottare il nuovo regolamento prima dell'allargamento dell'Unione europea. Semplificare le procedure e, soprattutto, definire chiaramente il funzionamento delle soglie di fatturato applicabili alle concentrazioni di dimensione comunitaria agevolerà i processi di concentrazione economica probabili in molti dei paesi candidati all'adesione.

2. Contenuto della proposta

2.1. La proposta di nuovo regolamento riguarda fondamentalmente i seguenti aspetti:

- questioni giurisdizionali
- questioni sostanziali
- questioni procedurali
- altre modifiche.

2.2. Questioni giurisdizionali

2.2.1. Per quanto riguarda questo aspetto, la Commissione propone di istituire un sistema razionalizzato di rinvio volto a ripartire in maniera ottimale le competenze fra le autorità nazionali e la Commissione, in modo da:

- migliorare i criteri applicabili al rinvio, compresa una più stretta corrispondenza tra i criteri di rinvio nelle due direzioni,
- agevolare il diritto di iniziativa delle parti notificanti in questa fase della procedura, rendendo applicabili gli articoli 9 e 22 nello stadio anteriore alla notifica,

⁽¹⁾ Libro verde sulla revisione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, COM(2001) 745 def.

⁽²⁾ GU C 241 del 7.10.2002.

- conferire la competenza alla Commissione, a norma dell'articolo 22, nei casi in cui tutti gli Stati, o almeno tre di essi, decidano di rinviare il caso,
- creare la possibilità per la Commissione di chiedere il rinvio di un caso (articolo 22), così sancendo un diritto esplicito di iniziativa.

2.2.2. Il miglioramento dei criteri sostanziali, in particolare di quello del rinvio, avviene attraverso l'eliminazione, all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del riferimento agli Stati membri perché esaminino se la concentrazione proposta rischi di creare una posizione dominante, e la sua sostituzione con una richiesta di rinvio motivata da una possibile minaccia per la concorrenza in un mercato distinto all'interno di uno Stato membro. Si applicherebbero gli articoli 9 e 22 su richiesta delle parti, nello stadio anteriore alla notifica, nonché quando fossero coinvolti almeno tre Stati.

2.2.3. Chiarire e razionalizzare le norme procedurali dei rinvii comuni, definendo i termini entro i quali gli Stati membri devono chiedere il rinvio oppure aderire a tale richiesta, consente di adeguarsi alla prassi seguita dalla Commissione in casi concreti ⁽¹⁾.

2.2.4. Il concetto di concentrazione di cui all'articolo 3 è stato modificato in modo da inserirvi esplicitamente il criterio secondo cui la concentrazione comporta una modifica duratura del controllo di un'impresa. Si propone inoltre che le operazioni multiple, quelle interdipendenti o strettamente collegate fra di loro, vengano considerate come se fossero un'unica concentrazione.

2.3. Questioni sostanziali

2.3.1. Il Libro verde ha avviato un dibattito concernente i criteri sostanziali su cui si basa l'intervento della Commissione, in particolare sul criterio di diminuzione sostanziale della concorrenza. Nell'intento di accrescere la certezza del diritto, è stato proposto un nuovo articolo 2, paragrafo 2, inteso a chiarire il concetto di posizione dominante, seguendo da vicino la definizione datane dalla Corte europea di giustizia ⁽²⁾ e facendovi rientrare determinate situazioni di oligopolio (senza che intervengano accordi di concertazione) ⁽³⁾.

(1) Cause: Promatech/Sulzer, decisione della Commissione del 24.7.2002 e GEES/Unison, decisione della Commissione del 17.4.2002.

(2) Note 17 e 18. COM(2002) 711 def. — 2002/0296 (CNS).

(3) Per le concentrazioni orizzontali è stato pubblicato un progetto di comunicazione della Commissione relativo al regolamento (CEE) n. 4064/89 (GU C 331 del 31.12.2002, pag. 18.), sul quale il CESE sta preparando un parere (CESE 1170/2003).

2.3.2. Nel valutare gli aspetti sostanziali si è tenuto conto dell'efficienza del controllo delle concentrazioni, in quanto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) stipula che si deve tener conto dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza.

2.4. Questioni procedurali

2.4.1. Viene modificato l'articolo 4, paragrafo 1, abolendo il termine di una settimana previsto per la notifica della concentrazione prima che essa venga realizzata, sancendo però chiaramente nel contempo l'obbligo di notifica preventiva.

2.4.2. Relativamente alla sospensione della realizzazione di una concentrazione notificata prima che sia stata adottata una decisione di autorizzazione della Commissione, si stabiliscono due deroghe che operano automaticamente nei due ambiti seguenti:

- acquisizioni effettuate in borsa,
- concentrazioni attraverso procedura semplificata.

2.4.3. Il calcolo dei termini avverrà in base ai giorni lavorativi.

2.4.4. Il calendario diventa flessibile sia nella prima che nella seconda fase, essendosi dimostrato che, per alcuni casi complessi, i tempi erano troppo brevi. In tal senso si prevede quanto segue:

- prima fase: proroga a 35 giorni lavorativi, se si propongono misure correttive,
- seconda fase: proroga facoltativa a 20 giorni, e automatica a 15 giorni.

2.4.5. In merito alla procedura da seguire nel caso di annullamento di una decisione da parte della Corte di giustizia, si propone di chiarire l'articolo 10, paragrafo 5, in modo che possano essere valutate le nuove condizioni richieste per la concentrazione.

2.4.6. Le disposizioni esecutive riguardanti la procedura e le ammende previste sono, fra l'altro, così stabilite:

- come principio generale, tali disposizioni si allineano alle corrispondenti disposizioni in materia di pratiche restrittive e di abuso di posizione dominante,
- vengono aumentati i massimali delle penalità di mora connesse alle ispezioni,
- vengono aumentati i massimali anche per le penalità di mora relative all'applicazione di taluni tipi di decisione della Commissione,
- si dà facoltà alla Commissione di raccogliere informazioni presso persone fisiche.

2.5. Altre modifiche proposte

2.5.1. Entro il 1° luglio 2007, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione delle soglie.

2.5.2. Si modificano i termini per le procedure di rinvio prima della notifica di una concentrazione, in linea con quanto stabilito all'articolo 1.

2.5.3. Quanto ai poteri conferiti alla Commissione in relazione alla decisione di vietare «a posteriori» una concentrazione, l'articolo 8, paragrafo 4, le consente di ordinare la separazione delle imprese oppure degli elementi patrimoniali riuniti, la cessazione del controllo oppure l'adozione di qualsiasi misura atta a ripristinare una concorrenza effettiva.

2.5.4. Per quanto concerne il trattamento delle restrizioni accessorie direttamente legate alle concentrazioni, è previsto che la decisione di autorizzazione da parte della Commissione riguardi anche le suddette restrizioni.

3. Osservazioni generali

3.1. Il CESE accoglie positivamente la proposta di nuovo regolamento comunitario sulle concentrazioni il quale, seguendo il principio della semplificazione legislativa, procede alla rifusione di diversi testi giuridici in modo da agevolarne l'applicazione nel mercato interno⁽¹⁾. Dalle consultazioni effettuate sul Libro verde emerge l'esigenza di perseguire norme flessibili e comprensibili, tali da consentire il lavoro della Commissione e delle autorità degli Stati membri da un lato e, dall'altro, soprattutto il ricorso a questo strumento giuridico da parte delle imprese, in modo da non generare incertezza del diritto e danni per coloro che sono coinvolti nelle procedure di concentrazione economica.

3.2. Occorre evidenziare che nella proposta di regolamento è stata integrata la giurisprudenza della Corte europea di giustizia relativa al periodo di applicazione delle norme modificate. Questo elemento conferisce un carattere concreto alla legislazione proposta, in quanto i casi studiati sulla base dei ricorsi presentati dalle imprese a un organo giurisdizionale così elevato sono rappresentativi dei problemi d'interpretazione causati dall'imprecisione di taluni articoli del regolamento, per esempio quanto alla ripartizione della competenza tra le varie autorità interessate da un lato e, dall'altro, per ciò che riguarda i parametri che servono a definire il fatto economico che dà origine alla competenza della Commissione in questa materia.

⁽¹⁾ Oltre ai testi giuridici segnalati, e in considerazione della loro complessità, la Commissione ha formulato una serie di comunicazioni interpretative, fra le quali vale la pena di ricordare la comunicazione relativa alla nozione di imprese comuni che esercitano tutte le funzioni (GU C 66 del 2.3.1998); comunicazione sulla nozione di concentrazione (GU C 66 del 2.3.1998); comunicazione della Commissione sulla nozione di imprese interessate (GU C 66 del 2.3.1998); comunicazione sul calcolo del fatturato (GU C 66 del 2.3.1998); ecc.

3.3. Il CESE ritiene che le valutazioni eseguite ai fini del controllo delle operazioni di concentrazione siano inevitabilmente complesse e rese sempre più difficili dai rapidi mutamenti dell'economia derivanti da altri aspetti della globalizzazione. In tal senso vale la pena di evidenziare che tutte queste circostanze richiedono lo sviluppo di strutture economiche e produttive tali da garantire una maggiore competitività dell'economia comunitaria sui mercati.

3.4. I controlli esercitati sulle operazioni di concentrazione vanno effettuati anche tenendo conto dell'economia globale, come risulta dall'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), nonché delle costanti e crescenti pressioni concorrenziali cui sono soggette le imprese europee sulla scena internazionale. Il Comitato segnala come sia importante valutare le acquisizioni sulla base di un'analisi particolareggiata del mercato globale e non limitarsi a prendere in considerazione soltanto le circostanze del mercato europeo.

3.5. In questa prospettiva, le ripercussioni sulla competitività devono restare al centro delle valutazioni eseguite ai fini del controllo delle concentrazioni. La competitività non va considerata in riferimento al solo mercato europeo bensì, come si afferma al punto 3.4, secondo una prospettiva internazionale, assumendo le valutazioni economiche un respiro mondiale. Obiettivo della politica della concorrenza è, tra l'altro, quello di tutelare gli interessi dei consumatori. Naturalmente il Comitato si rende conto che i cambiamenti strutturali prospettano una grande varietà di questioni economiche e sociali, per cui gli interessi da considerare coinvolgono anche altri soggetti del mercato.

3.6. Un aspetto di natura generale che vale la pena di evidenziare è l'imperfetta concordanza fra i considerando e l'articolato, per cui alcune osservazioni fatte sul Libro verde, nonché quelle esposte dalle parti socioeconomiche e dagli altri interessati nella fase di consultazione sono state riprese nei considerando, ma non nell'articolato. Attira l'attenzione l'inserimento dei diritti dei lavoratori delle imprese in fase di concentrazione nei considerando 32 e 42, mentre in tutto il testo proposto questi diritti, peraltro riconosciuti anche nello stesso Trattato⁽²⁾, non vengono mai menzionati; ciò sorprende anche perché l'esperienza insegna che le operazioni di concentrazione hanno spesso conseguenze economiche molto rilevanti sui livelli occupazionali delle imprese che vi sono coinvolte. La Commissione deve condurre la sua valutazione nel contesto generale della realizzazione degli obiettivi fondamentali sanciti dall'articolo 2 del Trattato, compreso quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità definito all'articolo 158 (ex articolo 130 A).

⁽²⁾ L'articolo 127, paragrafo 2, del Trattato CE stipula che «Nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività comunitarie si tiene conto dell'obiettivo di un livello di occupazione elevato».

3.7. Inoltre, a titolo di osservazione generale, occorre segnalare le discrepanze fra le varie versioni linguistiche dei testi proposti, aspetto che può rivelarsi determinante ai fini della loro corretta applicazione posto che, in ultima analisi, per ogni Stato membro la versione facente fede sarà quella redatta nella lingua nazionale.

3.8. Quanto all'esame delle norme proposte, si seguirà il metodo utilizzato dalla Commissione nella suddivisione per argomenti, in modo da poter procedere al confronto con il parere del CESE sul Libro verde. La rifusione dei testi giuridici anteriori consente comunque di avere una visione più sistematica di ognuno degli argomenti, nonché un'applicazione che darà risultati probabilmente migliori.

3.9. Le questioni giurisdizionali sono state ampiamente dibattute nelle proposte del Libro verde. In effetti, il risultato può ritenersi abbastanza soddisfacente sia per quanto attiene al concetto di concentrazione che per la disciplina del rinvio (anche se occorrerebbe riesaminare se si debba considerare che esiste una dimensione comunitaria quando sono coinvolti due o più Stati, secondo i termini del Libro verde) e, di conseguenza, per la ripartizione delle competenze fra la Commissione e gli Stati membri. Ciò nondimeno vi sarebbero due osservazioni da fare.

3.9.1. Al fine di decidere se sia il caso di procedere o meno al rinvio di un'operazione di concentrazione di dimensione comunitaria a uno o più Stati membri, le cui autorità potrebbero essere in una posizione migliore per esaminare l'operazione, il Libro verde proponeva di sostituire, all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), il requisito relativo al fatto che il mercato interessato dalla concentrazione «non costituisce una parte sostanziale del mercato comune», con la dimostrazione che gli effetti derivati dalla stessa «non vanno al di là dei confini nazionali» dello Stato membro in questione. Questa modifica tuttavia non è stata accolta nella proposta. Secondo il Comitato invece la sua introduzione sarebbe opportuna in quanto consentirebbe una ripartizione più efficace delle competenze fra le autorità comunitarie e quelle nazionali.

3.9.2. Il nuovo articolo 4, paragrafo 4, prevede la possibilità per le parti notificanti di chiedere alla Commissione un rinvio alle autorità nazionali anteriormente alla notifica. È il caso di chiedersi se il testo proposto sia adeguato all'obiettivo che persegue, nella misura in cui la Commissione si riserva il potere di rinviare il caso non soltanto interamente, ma anche in parte, a dette autorità. Nell'ipotesi del rinvio parziale, le parti si troverebbero nella situazione in cui l'operazione che volevano fosse esaminata in modo univoco da un'unica autorità viene alla fine analizzata da due autorità diverse. A parere del Comitato sarebbe auspicabile che quest'ipotesi specifica prevedesse la possibilità per la Commissione di rinviare alle autorità nazionali soltanto l'intero caso; analogamente, qualora a seguito della richiesta degli imprenditori coinvolti la Commissione avesse deciso che la concentrazione

è di dimensione comunitaria, agli Stati membri non andrebbe concessa la possibilità di veto e di conseguenza la concentrazione andrebbe esaminata soltanto a livello comunitario.

3.10. Le questioni sostanziali riguardano i criteri su cui si fonda la politica di concorrenza, in particolare quello di «posizione dominante» e di «diminuzione sostanziale della concorrenza», oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia⁽¹⁾ che vi ha fatto rientrare fattispecie la cui inclusione nel regolamento appariva discutibile, come è il caso degli oligopoli. In tal senso riteniamo che il nuovo articolo 2, paragrafo 2 consegua l'obiettivo perseguito di apportare un chiarimento, anche se le soglie quantitative di cui all'articolo 1 escluderanno ancora dal controllo comunitario un gran numero di concentrazioni che invece avranno chiare ripercussioni economiche sul mercato unico. Nell'analizzare questi aspetti sostanziali, bisognerebbe comunque tenere conto delle considerazioni svolte nei precedenti punti 3.4 e 3.5.

3.10.1. Ciò nondimeno il CESE ritiene che, volendo creare concordanza fra il testo dell'articolato e quello dei considerando, nel paragrafo sulla valutazione delle concentrazioni occorrerebbe, per questo aspetto sostanziale, tenere conto degli interessi dei lavoratori, nonché dell'andamento dell'occupazione, dato che nell'Unione europea non è possibile prescindere dal riconoscimento del diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

3.10.2. D'altro canto bisognerebbe anche far collimare i contenuti dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 5, paragrafo 2; nel primo infatti si afferma che, quando due o più operazioni sono interdipendenti oppure strettamente collegate fra di loro nella logica economica, ne è giustificato il trattamento unitario perché la Commissione le considera come una sola operazione di concentrazione. Sarebbe opportuno che all'articolo 5, paragrafo 2, ove si calcola il fatturato, si facesse riferimento al contenuto dell'articolo precedente.

3.11. Le questioni procedurali sono state oggetto di una profonda revisione. Di fatto non si è proceduto soltanto alla rifusione dei testi giuridici, bensì il loro contenuto è stato rettificato per adeguare e semplificare la procedura di richiesta e di notifica.

3.11.1. La proposta di regolamento introduce determinate modifiche relative ai termini per il rinvio alle autorità nazionali (articolo 9, paragrafo 4, e seguenti). Per agevolare l'applicazione della procedura di rinvio, sono stati notevolmente estesi i termini; ciò potrebbe tuttavia prefigurarsi piuttosto come un ostacolo perché i tempi si allungerebbero molto in tutte le fasi procedurali.

(1) La Corte europea di giustizia ha chiarito la definizione di posizione dominante nella causa T-112/96 Gencor/Commissione.

3.11.2. Anche nell'ipotesi che, nella seconda fase, i richiedenti chiedano la proroga dei termini entro i 15 giorni lavorativi successivi all'inizio della fase, il termine concesso è troppo rigido, perché avrebbe senso presentare la richiesta soltanto in una fase molto iniziale della procedura, quando probabilmente le parti non sanno ancora con esattezza quali saranno le eventuali obiezioni della Commissione all'operazione notificata. D'altro canto, bisognerebbe chiarire se i termini di rispettivamente 15 e 20 giorni siano cumulabili, oppure se il secondo inizi a decorrere dal momento in cui viene decisa la proroga; nel primo caso, qualora fosse la Commissione a decidere la proroga, i tempi potrebbero allungarsi notevolmente.

3.12. Le altre modifiche sono in generale adeguate, e corrispondono ad aspetti di grande interesse per la concorrenza nel mercato interno. Ciò nondimeno, due sono gli argomenti che secondo il CESE dovrebbero essere oggetto di revisione.

3.12.1. Da un lato, le restrizioni accessorie a una concentrazione saranno coperte dall'autorizzazione della Commissione nella misura in cui siano necessarie, senza tuttavia che quest'ultima sia obbligata a pronunciarsi esplicitamente nel merito. Questa impostazione implica ridurre la certezza giuridica per le imprese, le quali non avranno la sicurezza che può derivare da una presa di posizione esplicita della Commissione. In tal caso potrebbe succedere che le autorità nazionali mettessero in discussione la natura accessoria di dette restrizioni, per cui, se le autorità le interpretassero come restrizioni indipendenti, le parti si vedrebbero obbligate a dimostrarne la legalità nel quadro di una procedura nazionale.

3.12.1.1. Sarebbe di conseguenza auspicabile che, in sintonia con la giurisprudenza della CGCE ⁽¹⁾, si mantenesse l'obbligo per la Commissione di pronunciarsi espressamente in merito alla natura accessoria delle restrizioni definite come tali dalle parti.

3.12.2. Qualora tale obbligo non fosse invece mantenuto nel testo e al fine di garantire un livello accettabile di certezza giuridica, sarebbe auspicabile che (i) l'onere della prova della natura non accessoria della restrizione incombesse al terzo denunciante; (ii) si elevassero al rango di norma giuridica vincolante i principi e gli orientamenti pubblicati dalla Commissione ⁽²⁾.

3.13. Le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre sono state riprodotte nell'articolo 13 della proposta. Appare evidente che, anche se i poteri di ispezione della Commissione devono essere ampi e incontestati, visto che le fattispecie non sono uguali, si potrebbe prendere in considerazione la possibilità di limitarli perlomeno rispetto alle notificazioni volontarie; il regolamento

si applicherebbe alle fattispecie in cui non si fosse proceduto alla notificazione, malgrado questa fosse prevista, oppure non fossero stati rispettati gli obblighi procedurali, anche se esso dovrebbe applicarsi a tutti i casi in cui l'intervento della Commissione riguardasse terzi diversi dalle imprese notificanti.

3.14. All'articolo 23, paragrafo 1, lettera e), è previsto che la Commissione abbia facoltà di addebitare spese amministrative per la presentazione delle notificazioni, cosa che non sembra accettabile.

3.15. Si reputa infine che la Commissione dovrebbe cogliere l'opportunità offerta dal nuovo regolamento per dare maggiore consistenza giuridica a alcuni concetti e maggiore sicurezza operativa a determinati orientamenti interpretativi riguardanti l'esame delle concentrazioni, e che figurano in diverse comunicazioni in materia ed in particolare nel progetto di comunicazione pubblicato nella GU C 331 del 31.12.2002, introducendoli nelle definizioni e nelle norme procedurali previste nella proposta di regolamento in esame.

4. Proposte di modifica

Alla ricerca di una maggiore efficacia applicativa del regolamento e in particolare per garantire a tutte le parti coinvolte i migliori risultati possibili, il CESE propone alla Commissione le modifiche al testo legislativo che seguono.

4.1. Considerando 17: stralciare l'intero testo («non dev'essere tenuta [...] e ad essa necessarie») aggiunto, tenendo conto delle osservazioni di cui sopra al punto 3.12.1.

4.2. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) dovrebbe recitare come segue:

«(b) il fatturato totale realizzato singolarmente nella Comunità da almeno due delle imprese interessate è superiore, per ciascuna impresa considerata "indipendentemente", ai 250 milioni di EUR.»

4.3. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) dovrebbe recitare come segue:

«(b) della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dell'andamento dell'offerta e della domanda nonché del "livello dei prezzi" dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali, "dell'andamento occupazionale nel settore economico e nelle zone ove sono ubicati gli stabilimenti delle imprese interessate dalla concentrazione", nonché dell'evoluzione del progresso tecnico ed economico, purché esso sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza.»

⁽¹⁾ Sentenza T-251/00 Lagardère e Canal+/Commissione del 20.11.2002.

⁽²⁾ Comunicazione del 27 giugno 2001.

4.4. All'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), sostituire «istituto finanziario» con «impresa di servizi di investimento».

4.5. All'articolo 4, paragrafo 2, aggiungere il seguente paragrafo:

«Contestualmente oppure immediatamente dopo aver eseguito la notificazione alla Commissione, le persone oppure le imprese notificanti dovranno darne comunicazione ai rappresentanti dei lavoratori delle imprese coinvolte nella concentrazione.»

4.6. All'articolo 4, paragrafo 4, primo capoverso, ultima riga, eliminare «in parte».

4.7. All'articolo 4, paragrafo 4, terzo capoverso, prima riga, eliminare «A meno che lo Stato membro non esprima il suo rifiuto».

4.8. All'articolo 4, paragrafo 5, il quarto capoverso deve recitare come segue:

«Se tutti gli Stati membri interessati, o almeno "due" di essi, chiedono alla Commissione di esaminare la concentrazione, si considera che la concentrazione abbia dimensione comunitaria e si procede alla sua notificazione alla Commissione ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»

4.9. All'articolo 4, paragrafo 5, il penultimo capoverso deve recitare come segue:

«Quando la Commissione decide di esaminare la concentrazione, può chiedere la presentazione di una notificazione ai sensi dei paragrafi 1 e 2. Lo Stato o gli Stati membri "interessati si astengono dall'applicare alla concentrazione le loro disposizioni nazionali sulla concorrenza".»

4.10. All'articolo 5, paragrafo 2, il primo capoverso dovrebbe recitare:

«2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quando la concentrazione ha luogo con l'acquisizione di parti, indipendentemente dal fatto che tali parti abbiano o meno personalità giuridica, di una o più imprese, è computato per il cedente o i cedenti il solo fatturato che riguarda

le parti oggetto della concentrazione, "tenendo però in considerazione l'interdipendenza oppure il collegamento tra altre parti delle imprese concentrate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, al fine di aggiungere il fatturato delle stesse".»

4.11. All'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), il titolo dovrebbe recitare

«proventi da partecipazione e titoli che rappresentano capitale sociale».

4.12. All'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), sostituire i riferimenti ad «e altri istituti finanziari» con «e le imprese di servizi di investimento».

4.13. All'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), il secondo capoverso dovrebbe recitare come segue:

«Si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie, "nei termini indicati nella notificazione oppure utilizzati dalla Commissione nella sua decisione".»

4.14. All'articolo 8, paragrafo 2, il terzo capoverso deve recitare:

«Si considera che la decisione che dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie, "nei termini indicati nella notificazione oppure nella modifica della stessa ovvero utilizzati dalla Commissione nella sua decisione".»

4.15. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) deve recitare come segue:

«(b) incide sulla concorrenza in un mercato all'interno del suddetto Stato membro che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto "e resta all'interno delle frontiere dello Stato membro in questione".»

4.16. Articolo 9, paragrafo 4: sarebbe consigliabile abbreviare i termini previsti tenendo conto delle argomentazioni esposte.

Bruxelles, 24 settembre 2003.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale europeo

Roger BRIESCH

ALLEGATO

al Parere del Comitato economico e sociale

I seguenti emendamenti sono stati respinti nel corso del dibattito, ma hanno ottenuto più di un quarto dei voti espressi:

Punto 3.6

Sopprimere il punto.

Motivazione

La critica formulata in detto punto appare ingiustificata. La scelta operata dalla Commissione è ragionevole. In effetti, nei considerando figurano chiari riferimenti all'opportunità di interpretare e applicare il regolamento nel rispetto dei diritti e dei principi fondamentali ed al fatto che il regolamento in questione non «pregiudica assolutamente i diritti collettivi dei lavoratori quali sono riconosciuti nelle imprese interessate, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di informare o consultare i loro rappresentanti riconosciuti a norma del diritto comunitario e nazionale». Tali riferimenti risultano inutili nell'articolato e rischiano di creare ambiguità in merito agli obiettivi del regolamento.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 48, voti contrari: 71, astensioni: 11.

Punto 3.10

Sostituire il testo con quanto segue:

«3.10. In concreto, la Commissione propone di mantenere il criterio di posizione dominante. Il Comitato concorda sull'opportunità di non andare verso l'adozione del criterio della "diminuzione sostanziale della concorrenza" ⁽¹⁾ ("criterio SLC"). Tuttavia, l'articolo 2, paragrafo 2, introduce una definizione che altera la sostanza del concetto: si considera, infatti, che un'impresa detenga una posizione dominante qualora abbia il potere di influire in modo sensibile e duraturo sui parametri della concorrenza. La definizione colpisce per il carattere estremamente vago ed elastico. Il Comitato ritiene che ciò possa estendere in modo considerevole e senza giustificazione la portata del controllo. Essa potrebbe essere all'origine di una notevole incertezza ed avere ripercussioni sfavorevoli al cambiamento strutturale. Ovviamente, la prevedibilità riveste in questo caso un'importanza cruciale.

3.10.1. Una mancanza di chiarezza nelle regole in materia di concentrazione può avere effetti dissuasivi gravi ed indesiderati, che ostacolerebbero non solo le acquisizioni che pregiudicano effettivamente l'economia, ma anche le operazioni pienamente legittime, vantaggiose e necessarie. A parere del Comitato, è proprio questo che occorre evitare. Il Comitato ritiene quindi che occorra lasciare inalterato il concetto di posizione dominante, in modo che il sistema si mantenga stabile e entro limiti ragionevoli. Si osservi che se l'obiettivo è quello di estendere specificamente il campo di applicazione agli oligopoli senza effetti sinergici (situazione che costituisce, va detto, un'eccezione), esso può essere conseguito aggiungendo al testo una disposizione che ne precisi appunto il campo di applicazione.»

Motivazione

La formulazione della prima frase del punto 3.10 non sembra corretta; per quanto ci è dato sapere la Corte di giustizia non ha proceduto ad un'interpretazione del concetto di «diminuzione sostanziale della concorrenza». In generale la motivazione dell'emendamento è evidente.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 9, voti contrari: 86, astensioni: 9

⁽¹⁾ Cfr. anche il parere CESE del 17 luglio 2002, punto 3.2.13, GU C 241 del 7.10.2002.

Punto 3.10.1

Sopprimere il punto.

Motivazione

Sono altre disposizioni a disciplinare il diritto dei lavoratori all'informazione; spetta inoltre alla Commissione decidere con quali mezzi ottenere le informazioni per espletare una funzione che le compete. Nella maggior parte dei casi, i giudizi espressi dalle organizzazioni dei lavoratori dovrebbero figurare nelle motivazioni della decisione. Sembra superfluo disciplinare tale questione nel testo del regolamento.

Le conseguenze di un progetto di concentrazione sull'occupazione non devono mai, di per sé, costituire un motivo di opposizione. Le sole concentrazioni che possono essere impedito sulla base del regolamento sono quelle che hanno l'effetto di ostacolare chiaramente la concorrenza.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 45, voti contrari: 84, astensioni: 11.

Punto 4.3

Sopprimere il punto.

Motivazione

Gli effetti sull'occupazione non devono mai, in sé stessi, essere una ragione per opporsi ad una concentrazione. Si dovrebbe ricorrere al regolamento solo per evitare concentrazioni che ostacolerebbero chiaramente la concorrenza. L'aggiunta proposta all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), potrebbe ingenerare confusione e rendere più difficoltoso anticipare le decisioni che vengono prese nel quadro del regolamento.

Esito della votazione

Voti favorevoli: 53, voti contrari: 76, astensioni: 8.
